



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 IN SEDUTA DEL 13/3/2019

OGGETTO	integrazione ed aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente
---------	---

Nell'anno duemiladiciannove addì 13 del mese di marzo alle ore 09:12 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale		X
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
11	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
12	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
13	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
14	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
15	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
16	Monaro Massimo	Consigliere Comunale	X	
17	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale	X	
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale	X	
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			22	3

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso:

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che i commi 611, 612, 613 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno fornito i primi criteri per avviare i processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie unitamente alle finalità da perseguire;

Considerata la nuova normativa sopraggiunta in materia di partecipazioni di cui D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che rappresenta il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), poi integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto indicato al comma 1 art 4 del T.U.S.P, può mantenere partecipazioni, tra le altre, in società che ai sensi del successivo comma 2 svolgono attività di:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 50/2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. (che dispone "comma 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”; comma 3. “Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto a redigere il proprio piano di ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere razionalizzate ex lege;

Dato atto che, per effetto dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, comma 1 (*“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 il Comune ha regolarmente provveduto ad effettuare la “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs. 175/2016 e smi”

Dato quindi atto che, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate previsto dal D.Lgs. 175/2016 e smi, ed in particolare dagli artt. 20 (razionalizzazione periodica) e 24 (revisione straordinaria), il Comune di Chioggia ha regolarmente provveduto alla:

- adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 ad oggetto “Piano di ricognizione e revisione straordinaria”;
- adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 ad oggetto “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs. 175/2016 e smi”;

Considerato che per la società Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. (p.iva 03942010277), con partecipazione indiretta detenuta per il tramite di SST spa, partecipata al 100% dal Comune di Chioggia, la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 aveva previsto l'alienazione della partecipazione nei tempi di legge;

Evidenziato che la società Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. ha conseguito negli ultimi anni i seguenti risultati di bilancio:

- esercizio 2012: utile € 10.674,00
- esercizio 2013: perdita - € 2.608,00
- esercizio 2014: utile € 1.405,00
- esercizio 2015: utile € 2.199,00
- esercizio 2016: utile € 11.273,00
- esercizio 2017: utile € 12.546,00

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” che all'art. 1, comma 723 prevede: *“dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente 5 bis: a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile, nel triennio precedente la ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*;

Considerati quindi i risultati conseguiti dalla società Chioggia Ortomercato del Veneto, ed evidenziato come sia il triennio precedente la ricognizione straordinaria (2013/2015), sia i successivi trienni, dimostrano per la società Chioggia Ortomercato del Veneto un risultato medio in utile ed in crescita e che quindi rispetta il requisito richiesto dal citato art. 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per cui fino al 31/12/2021 il Comune di Chioggia è autorizzato a non procedere con l'alienazione;

Considerata la necessità di effettuare ulteriori valutazioni di carattere strategico anche in considerazione degli importanti cambiamenti che stanno interessando ed interesseranno nei prossimi anni i mercati ortofrutticoli ed il loro sviluppo, i nuovi scenari e le nuove opportunità per i mercati e per le pubbliche amministrazioni, e considerata inoltre la necessità di tutelare il patrimonio pubblico ed il valore delle partecipazioni;

Ritenuto che i processi di razionalizzazione devono perseguire, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 175/2016 e smi

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Montanariello Jonatan e Boccato Maria Chiara; è uscito il Sindaco; Consiglieri presenti 23:

con voti favorevoli 21, contrari //, astenuti 2 (Montanariello Jonatan e Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di modificare il Piano di razionalizzazione delle partecipate di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 e successiva n. 185 del 21/12/2018, mantenendo fino al 31/12/2021 la propria partecipazione indiretta nella società Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. (p.iva 03942010277), ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. che la presente deliberazione sia trasmessa ad SST spa;
5. che il presente provvedimento di integrazione al piano di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni, sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e con le modalità di cui all'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 secondo le indicazioni a tal fine fornite dal MEF, ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e comunque con le modalità a tal fine individuate dalla legge.
6. di pubblicare la presente deliberazione in amministrazione trasparente del sito istituzionale, alla sezione provvedimenti, ed alla sezione enti controllati, sottosezione provvedimenti e piano di razionalizzazione.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 21, contrari //, astenuti 2 (Montanariello Jonatan e Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per dar corso agli adempimenti previsti.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 21/03/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 21/03/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: